

Bruxelles, 8.6.2023  
COM(2023) 311 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

*della*

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL  
CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA  
DELL'UNIONE EUROPEA, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, ALLA CORTE  
DEI CONTI, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE  
REGIONI**

**Proposta per un organismo etico interistituzionale**

## ALLEGATO

Proposta di

**accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, che istituisce un organismo interistituzionale per le norme etiche per i membri delle istituzioni e degli organi consultivi di cui all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea (TUE)**

## RELAZIONE

L'articolo 13, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'Unione europea "dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni".

Le istituzioni europee, nelle loro rispettive missioni, devono basarsi sul comportamento irreprensibile dei loro membri. I membri devono rispettare i principi e gli obblighi etici per i singoli membri delle istituzioni stabiliti nei trattati dell'UE, nonché le norme che ne derivano per ciascuna istituzione.

Affinché i cittadini dell'UE abbiano fiducia nei loro rappresentanti democratici in seno alle istituzioni europee e nel funzionamento delle stesse, i membri delle istituzioni devono soddisfare i più elevati standard di indipendenza e integrità.

I trattati europei stabiliscono degli obblighi per i membri della maggior parte delle istituzioni e attribuiscono responsabilità per garantire il corretto comportamento dei membri delle istituzioni per quanto riguarda l'indipendenza e l'integrità di queste ultime. L'equilibrio istituzionale stabilito dai trattati garantisce il bilanciamento dei poteri tra le istituzioni. In particolare, i trattati hanno istituito procedure che consentono di reagire alla mancanza da parte dei singoli membri delle istituzioni. La maggior parte delle istituzioni ha scelto di applicare questo quadro e i relativi obblighi individuali in modo più dettagliato, nel proprio regolamento interno o nei codici di condotta per i propri membri. Le disposizioni pertinenti sono indicate di seguito.

### Parlamento europeo

I trattati non stabiliscono obblighi etici espliciti per i deputati al Parlamento europeo né norme o procedure esplicite da seguire in caso di comportamento scorretto sotto il profilo etico di un membro a livello dell'UE sotto il profilo etico. Il Parlamento ha stabilito norme in un codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo, allegato al suo regolamento. L'articolo 8 del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo sulla procedura in caso di eventuali violazioni del codice di condotta prevede quanto segue:

*1. Qualora vi sia motivo di ritenere che un deputato al Parlamento europeo possa avere violato il presente codice di condotta, tranne in casi manifestamente vessatori, il Presidente sottopone la questione al comitato consultivo.*

*2. Il comitato consultivo esamina le circostanze della presunta violazione e può ascoltare il deputato in questione. Sulla base delle sue conclusioni, formula una raccomandazione al Presidente in merito a un'eventuale decisione.*

*In caso di presunta violazione del codice di condotta da parte di un membro titolare o di un membro di riserva del comitato consultivo, il membro titolare o di riserva interessato si astiene dal partecipare ai lavori del comitato consultivo in merito alla suddetta presunta violazione.*

*3. Se, tenuto conto della raccomandazione del comitato consultivo e dopo aver invitato il deputato interessato a presentare le sue osservazioni per iscritto, il Presidente constata che un determinato deputato ha violato il codice di condotta, egli adotta una decisione motivata con cui stabilisce una sanzione. Il Presidente notifica la decisione motivata al deputato in questione.*

*La sanzione può consistere in una o più di una delle misure enunciate all'articolo 176, paragrafi da 4 a 6, del regolamento.*

*4. Il deputato in questione può usufruire delle modalità di ricorso interno di cui all'articolo 177 del regolamento.*

Articolo 176, paragrafi da 4 a 6, del suo regolamento – Sanzioni

*4. La sanzione può consistere in una o più di una delle misure seguenti:*

- (a) ammonizione;*
- (b) perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo da due a trenta giorni;*
- (c) fatto salvo l'esercizio del diritto di voto in plenaria e con riserva in tal caso del rigoroso rispetto delle norme di comportamento, sospensione temporanea, per un periodo da due a trenta giorni di riunione del Parlamento o di uno qualsiasi dei suoi organi, commissioni o delegazioni, dalla partecipazione a tutte o a una parte delle attività del Parlamento;*
- (d) divieto per il deputato di rappresentare il Parlamento in una delegazione interparlamentare, una conferenza interparlamentare o qualsiasi sede interistituzionale per un periodo fino a un anno;*
- (e) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza, limitazione dei diritti di accesso alle informazioni riservate o classificate per un periodo fino a un anno.*

*5. Le misure di cui al paragrafo 4, lettere da b) a e), possono essere raddoppiate in caso di recidiva o se il deputato rifiuta di conformarsi a una misura adottata in virtù dell'articolo 175, paragrafo 3.*

*6. Il presidente può inoltre presentare alla Conferenza dei presidenti una proposta volta a sospendere o revocare uno o più dei mandati del deputato in seno al Parlamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.*

## Consiglio europeo

Articolo 15, paragrafo 5, TUE

*Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.*

Un codice di condotta per il presidente del Consiglio europeo stabilisce ulteriori norme per la condotta prevista.

## Consiglio

Il Consiglio dell'Unione europea è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitarne il diritto di voto (articolo 16, paragrafo 2, TUE). Il regolamento interno del Consiglio, basato sull'articolo 240, paragrafo 3, TFUE, non stabilisce alcun obbligo etico specifico per i singoli ministri che rappresentano gli Stati membri in seno al Consiglio. A tale riguardo, esso si basa sulla responsabilità e sulle decisioni interne di ciascuno Stato membro per garantire che i suoi voti e le sue posizioni siano correttamente rappresentati in seno al Consiglio dal ministro designato e che la persona designata contribuisca al buon funzionamento del Consiglio e lo rispetti.

## Commissione europea

Articolo 245 TFUE

*I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell'adempimento dei loro compiti.*

*I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 247 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.*

Un codice di condotta per i membri della Commissione europea definisce e chiarisce gli obblighi applicabili ai membri (GU C 65 del 21.2.2018, pag. 7).

## Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo 6 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (Protocollo n. 3)

*I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni. Quando l'interessato è un membro del*

*Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.*

*Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.*

*Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.*

Un codice di condotta dei membri ed ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea chiarisce più dettagliatamente gli obblighi (GU C 397 del 30.9.2021, pag. 1).

### Corte dei conti dell'Unione europea

Articolo 286, paragrafi 5 e 6, TFUE

*5. A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 6.*

*6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.*

Un codice di condotta per i membri e precedenti membri della Corte definisce più dettagliatamente gli obblighi (GU L 128 del 2.5.2022, pag. 102).

### Banca centrale europea

Articolo 11, paragrafo 4, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (protocollo n. 4) relativo ai membri del comitato esecutivo

*Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo.*

Un codice di condotta per le alte cariche della BCE stabilisce gli obblighi etici applicabili ai membri del Consiglio direttivo e ai membri del Consiglio di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni di membri di un organo di alto livello della BCE, nonché ai membri del Comitato esecutivo (GU C 478 del 16.12.2022, pag. 3).

### Comitato delle regioni

Articolo 300, paragrafo 4, TFUE

*I membri del [...] Comitato delle regioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.*

Il codice di condotta per i membri del Comitato europeo delle regioni (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 17) attua ulteriormente tale disposizione.

### Comitato economico e sociale europeo

Articolo 300, paragrafo 4, TFUE

*I membri del Comitato economico e sociale [...] non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.*

Il Regolamento interno e codice di condotta del Comitato economico e sociale europeo (GU L 149 del 31.5.2022, pag. 1) attuano ulteriormente questa disposizione.

I trattati hanno così stabilito un quadro differenziato per quanto riguarda gli obblighi individuali dei membri delle istituzioni e la procedura da seguire in caso di mancanza. La maggior parte delle istituzioni ha scelto di attuare questo quadro e i relativi obblighi individuali in modo più dettagliato. Tali istituzioni hanno adottato norme interne nel loro regolamento o nei codici di condotta per i loro membri e di solito hanno affidato al rispettivo presidente una responsabilità speciale per l'applicazione di tali norme. In genere hanno inoltre istituito un organo consultivo interno per assistere le istituzioni nel processo decisionale per quanto riguarda tutti o alcuni di questi obblighi individuali dei loro membri. Attualmente non esiste alcun meccanismo o forum per discutere o coordinare tali misure interne tra le istituzioni, nemmeno in settori in cui vi sono forti analogie tra le istituzioni e i loro membri. In più non esiste un unico luogo in cui le norme e le misure etiche applicabili ai membri di tutte le istituzioni siano pubblicamente disponibili.

Negli orientamenti politici della presidente della Commissione pronunciati il 16 luglio 2019 si sosteneva "la creazione di un organo etico indipendente comune a tutte le istituzioni dell'UE", volto a garantire la fiducia nelle istituzioni dell'UE in materia di "etica, trasparenza e integrità".

Tra il 2019 e il 2021 il Parlamento europeo ha lavorato a una relazione di iniziativa sul rafforzamento della trasparenza e dell'integrità nelle istituzioni dell'UE attraverso la creazione di un organo etico indipendente dell'UE. La sua risoluzione è stata adottata il 16 settembre 2021. La Commissione ha inviato una risposta formale al Parlamento il 18 febbraio 2022. Una successiva risoluzione in cui si chiedeva l'istituzione dell'organismo etico è stata adottata il 16 febbraio 2023.

Un organismo responsabile delle questioni di etica comune a tutte le istituzioni consentirà di elaborare norme minime comuni sulla condotta dei membri delle istituzioni. Questo offrirà a tutte le istituzioni la possibilità di affrontare per la prima volta la questione delle norme etiche per i loro membri in quanto questione di interesse interistituzionale comune. Per quanto riguarda il personale delle istituzioni dell'UE, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea hanno già istituito una serie completa di norme e procedure nel settore dell'etica e dell'azione disciplinare, applicabile al personale di tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE. Ciò garantisce norme e standard identici per l'intera funzione pubblica dell'UE, che possono essere ulteriormente chiariti dalle norme di attuazione adottate da ciascuna istituzione. Per garantire trasparenza e promuovere un'applicazione coerente dello statuto dei funzionari, le norme di applicazione dello statuto sono raccolte in un registro tenuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e formano oggetto di una relazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni tre anni (articolo 110 dello statuto). Tali sforzi sono sostenuti da strutture e meccanismi consolidati che consentono di raggiungere un approccio interistituzionale comune ogniqualvolta la materia lo richieda. La Commissione ritiene che tali strutture e meccanismi consolidati dovrebbero esaminare, in via prioritaria, la possibilità di condividere le buone pratiche, gli insegnamenti appresi e, se necessario, i settori per un ulteriore allineamento delle norme relative al personale.

I membri del personale non rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, in quanto esistono già meccanismi di coordinamento interistituzionale per le questioni etiche che li riguardano. Nei limiti dello statuto dei funzionari e tramite il collegio dei capi di amministrazione, le parti del presente accordo dovrebbero impegnarsi a raggiungere un livello di standard pari a quello dell'organismo etico per quanto riguarda i direttori generali ed equivalenti.

Tuttavia per i membri delle istituzioni non esistono meccanismi interistituzionali formali e norme comuni per il personale, ed è proprio questo il valore aggiunto di un organismo etico che copre i membri di tutti gli organi consultivi e le istituzioni dell'UE.

I poteri decisionali per l'adozione e l'applicazione delle norme etiche interne di ciascuna istituzione dovrebbero rimanere all'interno delle rispettive istituzioni. L'applicazione delle norme interne è responsabilità primaria di ciascuna istituzione, la quale viene esercitata nell'ambito del sistema di equilibrio istituzionale mediante il sistema di bilanciamento dei poteri istituito dai trattati. Le istituzioni non possono rinunciare a esercitare i poteri loro attribuiti dai trattati. Non possono delegare la responsabilità della condotta dei loro membri e la loro prerogativa di reagire alle violazioni delle norme etiche da parte di singoli membri. Tuttavia, in virtù della loro autonomia amministrativa, possono decidere di istituire e condividere l'assistenza di un organo consultivo nell'elaborazione di norme minime comuni per il comportamento etico dei singoli membri e nelle questioni relative alla preparazione delle rispettive norme etiche e procedure interne relative ai loro membri.

L'istituzione di tale organismo non interferirà con le funzioni investigative, né le limiterà in alcun modo, e pertanto non si sovrapporrà ai rispettivi poteri dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Procura europea, della polizia e delle autorità nazionali responsabili dell'azione penale e del Mediatore europeo.

Il presente accordo non pregiudica l'accordo interistituzionale del 2021 su un registro per la trasparenza obbligatorio concluso tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, né l'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

Per garantire la titolarità e fornire un valore aggiunto, tale organismo etico dovrebbe costituire una struttura comune per tutte le istituzioni e gli organi consultivi che fornisce loro orientamenti e assistenza attraverso consulenze su questioni e secondo modalità da essi concordate.

Al fine di rispettare il suo impegno a sostenere l'istituzione di un organismo etico comune a tutte le istituzioni e a tutti gli organi consultivi, la Commissione propone il presente accordo tra tali istituzioni e organi consultivi, che sarà trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea, alla Corte dei conti europea, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. In uno spirito di leale cooperazione, è importante raggiungere quanto prima un accordo interistituzionale e in tempo utile per consentire l'istituzione dell'organismo responsabile delle questioni di etica prima delle prossime elezioni europee. Su sua richiesta, anche la Banca europea per gli investimenti può diventare parte a pieno titolo del presente accordo una volta che sarà entrato in vigore. Diventa parte del presente accordo a decorrere dalla data in cui designa un rappresentante in seno all'organismo etico. Eventuali norme elaborate dall'organismo etico prima dell'effettiva adesione della Banca europea per gli investimenti si applicano pienamente ad essa.

Gli organi e gli organismi dell'Unione, diversi dalle istituzioni partecipanti, possono decidere di applicare volontariamente l'intera serie di norme comuni attuali o future elaborate dall'organismo etico alle norme applicabili alle persone, diverse dai membri del loro personale, che svolgono una funzione analoga a quelle contemplate dal presente accordo. In questo caso, parteciperanno a uno scambio di opinioni con i membri dell'organismo etico sulle loro norme interne relative ai settori interessati dalle norme elaborate, designando un rappresentante ai fini di questo specifico scambio di opinioni. Lo stesso scambio di opinioni avrà luogo in occasione dell'elaborazione di norme nuove o dell'aggiornamento di quelle esistenti.



Proposta di

**accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, che istituisce un organismo interistituzionale per le norme etiche per i membri delle istituzioni e degli organi consultivi di cui all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

IL CONSIGLIO EUROPEO,

IL CONSIGLIO,

LA COMMISSIONE EUROPEA,

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA,

LA BANCA CENTRALE EUROPEA,

LA CORTE DEI CONTI,

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO,

E IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

considerando quanto segue:

- (1) Scopo del presente accordo è istituire un organismo interistituzionale per le norme etiche per i membri delle istituzioni dell'Unione e degli organi consultivi elencati all'articolo 13, paragrafi 1 e 4, del trattato sull'Unione europea ("l'organismo"). Su sua richiesta, anche la Banca europea per gli investimenti può diventare parte a pieno titolo del presente accordo una volta entrato in vigore.
- (2) Gli organi e gli organismi dell'Unione, diversi dalle parti del presente accordo, possono decidere di applicare l'intera serie di norme minime comuni attuali e future elaborate dall'organismo alle norme applicabili alle persone, diverse dai loro membri del personale, che svolgono una funzione analoga a quelle contemplate dal presente accordo.
- (3) Il funzionamento dell'organismo non dovrebbe interferire con le competenze delle parti stabilite nei trattati, né dovrebbe incidere sui rispettivi poteri di organizzazione interna o sul sistema di bilanciamento dei poteri istituito dai trattati. Non dovrebbe nemmeno pregiudicare i poteri dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che dispone di poteri e competenze significativi nelle indagini su gravi violazioni degli obblighi professionali dei membri. Tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dovrebbero riconoscere e sostenere pienamente il mandato dell'OLAF.
- (4) L'efficacia dell'Unione nel suo complesso si basa sulla sua legittimità, la quale si basa a sua volta sulla fiducia dei suoi cittadini. L'etica, l'integrità e la trasparenza sono essenziali per mantenere la fiducia dei cittadini dell'Unione nell'attività politica, legislativa e amministrativa delle sue istituzioni.
- (5) I membri delle istituzioni dell'Unione e degli organi consultivi hanno una particolare responsabilità nel sostenere e applicare pienamente i principi etici e gli obblighi sanciti dai trattati e dalle norme che ciascuna istituzione ne deriva.
- (6) È importante non solo che tutte le istituzioni dell'Unione e gli organi consultivi definiscano e applichino norme chiare e trasparenti, ma anche che dispongano dello

stesso insieme di norme minime di integrità e indipendenza nonché di meccanismi atti a garantire il rispetto delle rispettive norme etiche.

- (7) Di conseguenza, l'organismo dovrebbe avere il compito di elaborare norme minime comuni in un numero definito di settori, scambiare opinioni sull'autovalutazione effettuata da un'istituzione o da un organo consultivo sull'allineamento delle sue norme interne a quelle elaborate e promuovere la cooperazione interistituzionale in questo settore.
- (8) Lo scambio di opinioni, basato su un'autovalutazione, dovrebbe applicarsi anche agli organi e agli organismi dell'Unione, diversi dalle parti, che scelgono volontariamente di applicare l'intera serie di norme minime comuni. A tal fine dovrebbero designare un rappresentante per lo scambio di opinioni.
- (9) Ciascuna parte dovrebbe adoperarsi per garantire la parità di genere nella nomina dei suoi rappresentanti titolari e supplenti in seno all'organismo. La composizione generale dell'organismo, che comprende i membri (titolari e supplenti), il presidente, nonché gli esperti indipendenti, dovrebbe conseguire l'equilibrio di genere.
- (10) Nessuna disposizione del presente accordo dovrebbe impedire a una parte di imporre requisiti più rigorosi per i propri membri, in particolare in considerazione di un rischio specifico associato al mandato e ai compiti della parte o dei suoi membri.
- (11) In nessun caso il presente accordo dovrebbe giustificare un abbassamento degli standard già applicati da una parte nelle materie disciplinate dal presente accordo.
- (12) Nel dare attuazione al presente accordo le parti dovrebbero sempre attuare tra loro una leale cooperazione.
- (13) Il presente accordo è firmato dalle parti una volta espletate le rispettive procedure interne a tal fine,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

##### ***Oggetto e ambito di applicazione***

1. Il presente accordo istituisce un organismo interistituzionale per le norme etiche ("l'organismo") per i membri del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Banca centrale europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni ("le parti"). Definisce inoltre il quadro e i principi di funzionamento dello stesso.
2. Su sua richiesta, anche la Banca europea per gli investimenti diventa parte a pieno titolo del presente accordo. La sua partecipazione all'organismo ha effetto a decorrere dalla data in cui designa un rappresentante in seno all'organismo, conformemente all'articolo 3. Eventuali norme minime comuni elaborate

dall'organismo prima dell'effettiva adesione della Banca europea per gli investimenti si applicano pienamente ad essa.

## Articolo 2

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente accordo, per "membri delle parti" si intendono:
  - (a) i deputati al Parlamento europeo;
  - (b) il presidente del Consiglio europeo;
  - (c) i rappresentanti a livello ministeriale dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio;
  - (d) i membri della Commissione europea;
  - (e) i membri della Corte di giustizia dell'Unione europea;
  - (f) i membri della Corte dei conti;
  - (g) i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea nonché i membri del consiglio direttivo e del consiglio di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni;
  - (h) i membri del Comitato economico e sociale europeo;
  - (i) i membri del Comitato europeo delle regioni.
2. Qualora la Banca europea per gli investimenti diventi parte, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, la definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è estesa ai membri del comitato di gestione della Banca europea per gli investimenti e ai membri del consiglio di amministrazione nell'esercizio delle loro funzioni.

## Articolo 3

### *Membri dell'organismo*

1. Ciascuna parte è rappresentata nell'organismo da un membro. A tal fine, ciascuna parte nomina un rappresentante titolare e un supplente che siede in qualità di membro dell'organismo in caso di assenza o impedimento del rappresentante titolare. I rappresentanti titolari e supplenti sono nominati al massimo due mesi dopo la data di entrata in vigore dell'accordo. Ciascuna parte si adopera per garantire la parità di genere nella nomina dei suoi rappresentanti titolari e supplenti.
2. Il rappresentante titolare dell'organismo è, in linea di principio, a livello di vicepresidente o a un livello equivalente.
3. Ciascuna parte ha piena facoltà di procedere alla sostituzione del suo rappresentante titolare o supplente, adoperandosi sempre per garantire la parità di

genere tra i rappresentanti titolari e supplenti. In ogni caso, il mandato del rappresentante titolare o del supplente cessa automaticamente:

- (a) quando il rappresentante cessa di esercitare le sue funzioni presso l'istituzione dell'Unione o l'organo consultivo che rappresenta;
- (b) in ogni caso cinque anni dopo la prima nomina quale rappresentante titolare o supplente.

#### Articolo 4

##### ***Presidenza***

1. Ciascuna parte presiede l'organismo a rotazione per un periodo di un anno. La rotazione segue l'ordine delle istituzioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del trattato. Una volta esaurito l'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del trattato, la rotazione prosegue con i due organi consultivi di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del trattato poi con la Banca europea per gli investimenti qualora diventasse parte a norma dell'articolo 1, paragrafo 2.
2. Il presidente organizza i lavori dell'organismo, assicurando che siano adottate le opportune misure organizzative e procedurali e trasmettendo tutte le informazioni e i documenti necessari all'attenzione di tutti i membri dell'organismo.

#### Articolo 5

##### ***Esperti indipendenti***

1. L'organismo è assistito da cinque esperti indipendenti che partecipano a tutte le riunioni dell'organismo in qualità di osservatori e forniscono consulenza ai membri dell'organismo su qualsiasi questione etica connessa al mandato di quest'ultimo.
2. Gli esperti indipendenti sono nominati di comune accordo dalle parti in considerazione della loro competenza, esperienza, indipendenza e qualità professionali. Essi hanno precedenti impeccabili per quanto concerne la condotta professionale nonché esperienza in funzioni di alto livello in organizzazioni pubbliche europee, nazionali o internazionali. Sono nominati, secondo una procedura stabilita dalla Commissione, al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Gli esperti indipendenti firmano una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi. Se l'autorità autorizzata a concludere i contratti di assunzione individua un conflitto di interessi, chiede il parere dell'organismo.
4. Nel nominare gli esperti indipendenti, le parti si adoperano per garantire l'equilibrio di genere.
5. Il mandato degli esperti indipendenti ha una durata di tre anni, rinnovabile una volta. Se un esperto indipendente cessa le sue funzioni prima della fine del mandato triennale, le parti nominano di comune accordo un nuovo membro per tre anni.

6. Gli esperti indipendenti ricevono dalla Commissione lo status di consigliere speciale e dipendono dalla Commissione dal punto di vista amministrativo. Essi ricevono il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. Essi ricevono un'indennità giornaliera per giorno di lavoro calcolata sulla base della retribuzione di un funzionario dell'Unione di grado AD12.

## Articolo 6

### *Mandato*

1. L'organismo contribuisce a promuovere una cultura comune dell'etica e della trasparenza tra le parti, in particolare elaborando norme minime comuni alle parti per la condotta dei loro membri ("le norme") e favorendo lo scambio delle migliori pratiche in materia.
2. I compiti dell'organismo sono i seguenti:
  - (a) elaborare norme per la condotta dei membri delle parti, nei settori di cui all'articolo 7;
  - (b) aggiornare le norme, conformemente all'articolo 8;
  - (c) procedere a scambi di opinioni sulla base della valutazione, effettuata da ciascuna parte o da un organismo o organo dell'Unione volontariamente coinvolto, dell'allineamento delle proprie norme interne alle norme, rispettivamente ai sensi degli articoli 9 e 19;
  - (d) promuovere la cooperazione tra le parti su questioni di interesse comune connesse alle norme interne sulla condotta dei loro membri, nonché gli scambi con qualsiasi altra organizzazione europea, nazionale o internazionale le cui attività siano pertinenti per l'istituzione delle norme;
  - (e) presentare una relazione annuale, conformemente all'articolo 17.
3. Il funzionamento dell'organismo non incide sulle competenze delle parti né sui rispettivi poteri di organizzazione interna. In particolare, l'organismo non è competente per quanto riguarda l'applicazione delle norme interne di una parte ai singoli casi.

## Articolo 7

### *Elaborazione di norme minime comuni*

1. L'organismo elabora norme per la condotta dei membri di tutte le parti. Le norme sono elaborate nell'ambito del quadro degli obblighi imposti ai membri delle parti dai trattati e tengono conto della natura del loro mandato o della loro carica pubblica nonché delle peculiarità di ciascuna parte. Le norme non incidono sul sistema di bilanciamento dei poteri istituito dai trattati.

2. Le norme riguardano le seguenti materie:
  - (a) gli interessi e i beni che devono essere dichiarati dai membri delle parti;
  - (b) attività esterne dei membri delle parti durante il loro mandato;
  - (c) accettazione di doni, ospitalità, viaggi offerti da terzi ai membri delle parti nel corso del loro mandato;
  - (d) accettazione di ricompense, decorazioni, premi e onorificenze da parte dei membri delle parti nel corso del loro mandato;
  - (e) attività dei membri delle parti dopo la fine del loro mandato;
  - (f) misure di condizionalità e di trasparenza complementari ai sensi e nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 su un registro per la trasparenza obbligatorio<sup>1</sup>, in particolare per quanto riguarda le riunioni dei membri delle parti con rappresentanti di interessi quali definite all'articolo 2, lettera a), di detto accordo.
3. L'organismo elabora inoltre norme minime comuni per quanto riguarda:
  - (a) le procedure generali stabilite dalle parti per garantire e monitorare il rispetto delle rispettive norme interne nei settori di cui al paragrafo 2, comprese le azioni di sensibilizzazione, la composizione e i compiti degli organi interni sulle questioni etiche, i meccanismi di segnalazione alla parte interessata in caso di sospetto di violazione delle norme, comprese le azioni di follow-up sulla segnalazione e la protezione degli informatori dalle ritorsioni, anche per quanto riguarda i casi di molestie che coinvolgono membri delle parti, e le procedure per l'avvio o l'adozione di sanzioni in caso di violazioni;
  - (b) requisiti in materia di pubblicità delle informazioni raccolte nei settori di cui al paragrafo 2.
4. Possono essere elaborate ulteriori norme minime comuni in settori diversi da quelli elencati ai paragrafi 2 e 3, previo accordo di tutte le parti.
5. I membri dell'organismo concordano le norme per consenso in uno spirito di leale cooperazione.
6. I membri dell'organismo concordano le norme entro sei mesi dalla nomina dei membri e degli esperti indipendenti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 2, e dopo aver preso una decisione sull'elaborazione di nuove norme conformemente al paragrafo 4.
7. Le norme sono formalizzate per iscritto e, tenendo debitamente conto dell'autonomia di ciascuna parte, sono comunicate a tutte le parti. Le parti si

---

<sup>1</sup> GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1.

impegnano ad attuarle nelle loro norme interne sulla condotta dei loro membri. Le norme sono pubblicate sul sito web dell'organismo di cui all'articolo 18.

#### Articolo 8

##### ***Aggiornamento delle norme minime comuni***

1. L'organismo valuta la necessità di un aggiornamento delle norme esistenti qualora uno o più membri dell'organismo ritengano che tale revisione sia necessaria.
2. Una revisione può essere ritenuta necessaria in particolare in ragione dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, di norme etiche nuove o modificate da parte di organizzazioni internazionali, di nuovi sviluppi tecnici o della necessità di chiarire le norme esistenti a seguito di questioni ricorrenti.
3. L'articolo 7, paragrafi da 5 a 7, si applica all'aggiornamento delle norme esistenti.

#### Articolo 9

##### ***Scambio di opinioni sulle autovalutazioni delle parti***

1. Ciascuna parte effettua un'autovalutazione scritta delle proprie norme interne e del loro allineamento alle norme elaborate conformemente all'articolo 7 e agli eventuali aggiornamenti delle norme esistenti effettuati conformemente all'articolo 8.
2. Ciascuna parte conclude l'autovalutazione entro un termine massimo di quattro mesi dall'adozione o dall'aggiornamento di una norma.
3. L'autovalutazione è presentata dalla parte interessata a una riunione dell'organismo.
4. Gli esperti indipendenti elaborano un parere scritto su ciascuna autovalutazione entro due mesi dal ricevimento della stessa. Se il parere degli esperti non è adottato all'unanimità, il parere include qualsiasi punto di vista dissenziente. Le deliberazioni degli esperti hanno carattere riservato.
5. Entro due mesi dal ricevimento del parere scritto di cui al paragrafo 4, l'organismo procede a uno scambio di opinioni, sulla base dell'autovalutazione e del parere scritto.
6. La segreteria redige una relazione che sintetizza lo scambio di opinioni di cui al paragrafo 5 e contiene le osservazioni conclusive. L'organismo può modificare la relazione prima dell'approvazione. Approva la relazione per consenso entro i due mesi indicati al paragrafo 5. Il parere degli esperti indipendenti fa parte della relazione.
7. Ciascuna parte aggiorna le proprie norme interne in qualsiasi momento dopo l'adozione delle norme da parte dell'organismo e non oltre quattro mesi dall'approvazione della relazione da parte dell'organismo.

8. Né lo scambio di opinioni di cui al paragrafo 5 né la relazione di cui al paragrafo 6 hanno effetti vincolanti o giuridici.
9. L'autovalutazione di cui al paragrafo 1 e la relazione di cui al paragrafo 6 sono rese pubbliche conformemente all'articolo 18.

#### Articolo 10

##### ***Scambio di buone pratiche***

1. L'organismo tiene una riunione annuale dedicata specificamente agli aspetti di interesse comune nell'ambito dell'etica e allo scambio delle migliori pratiche tra le parti.
2. L'organismo può invitare alla riunione di cui al paragrafo 1 rappresentanti di qualsiasi altra organizzazione pubblica nazionale, europea o internazionale la cui attività sia ritenuta pertinente per la definizione delle norme.

#### Articolo 11

##### ***Riunioni***

1. Le riunioni sono convocate dal presidente.
2. Oltre alle riunioni di cui agli articoli da 7 a 10, il presidente, di propria iniziativa o su richiesta di una parte ed entro un mese dal ricevimento della richiesta, può convocare riunioni supplementari per discutere questioni di interesse comune.

#### Articolo 12

##### ***Procedura per i conflitti di interessi***

1. I membri dell'organismo e gli esperti indipendenti dichiarano tempestivamente al presidente qualsiasi circostanza che possa compromettere o essere percepita come tale da compromettere la loro indipendenza o imparzialità nello svolgimento dei loro compiti in seno all'organismo.
2. In caso di dichiarazione ai sensi del paragrafo 1:
  - (a) il membro interessato è sostituito dal suo supplente finché non potrà partecipare ai lavori dell'organismo. Quando la dichiarazione è resa dal presidente, quest'ultimo è temporaneamente sostituito dal membro che in quel momento rappresenta l'istituzione che eserciterà la presidenza successiva secondo la rotazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
  - (b) l'esperto indipendente interessato si astiene dal partecipare agli scambi con gli altri esperti fintanto che persiste la situazione di conflitto.



## Articolo 13

### ***Regolamento interno***

1. L'organismo adotta il proprio regolamento interno, che è pubblico, entro tre mesi dalla nomina dei membri e degli esperti indipendenti.
2. Il regolamento interno precisa le disposizioni necessarie per garantire l'effettiva attuazione del presente accordo.

## Articolo 14

### ***Rimborso delle spese***

Le spese sostenute da un membro dell'organismo o dal suo supplente in relazione alle sue funzioni in seno all'organismo sono a carico dell'istituzione a cui appartiene.

## Articolo 15

### ***Segreteria***

1. La segreteria è una struttura operativa comune istituita per la gestione del funzionamento dell'organismo. Essa è composta dai capi unità, o equivalenti, responsabili delle norme etiche per i membri di ciascuna parte ("capi unità") e del rispettivo personale.
2. La segreteria è formalmente ospitata presso la Commissione e opera sotto il coordinamento del capo unità che, all'interno della Commissione, è responsabile delle norme etiche per i membri della Commissione, o di un funzionario specificamente designato a tal fine dalla Commissione d'intesa con le altre parti (il "coordinatore"). Il coordinatore rappresenta la segreteria e sovrintende al suo lavoro quotidiano, nell'interesse comune delle parti.
3. La segreteria:
  - (a) riferisce all'organismo, ne prepara le riunioni, fornisce assistenza operativa nello svolgimento dei suoi compiti e redige la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 6;
  - (b) redige la bozza di relazione annuale di cui all'articolo 17;
  - (c) svolge qualsiasi altra attività necessaria per l'attuazione efficace del presente accordo;
  - (d) inoltra tutta la corrispondenza dell'organismo in entrata e in uscita al suo presidente e/o alla parte interessata dalla corrispondenza.

## Articolo 16

### ***Risorse***

1. Le parti si impegnano, mediante un memorandum d'intesa tra i rispettivi segretari generali o i titolari di un incarico equivalente, da concordare entro tre mesi dalla nomina dei membri e degli esperti indipendenti, a mettere a disposizione le risorse umane, amministrative, tecniche e finanziarie necessarie, compreso un organico adeguato per la segreteria, in modo da garantire l'efficace attuazione del presente accordo.
2. Le parti si suddividono equamente le spese relative agli esperti indipendenti di cui all'articolo 5. Forniscono alla Commissione una compensazione finanziaria annuale all'inizio dell'esercizio finanziario.
3. L'organismo rivolge qualsiasi richiesta di spese amministrative supplementari di carattere eccezionale alle parti che esaminano e approvano le richieste di bilancio dell'organismo su base annuale conformemente alle rispettive norme e procedure interne.

## Articolo 17

### ***Relazione annuale***

1. L'organismo adotta per consenso una relazione annuale sulle attività svolte dallo stesso nel corso dell'anno precedente, previa discussione nella riunione di cui all'articolo 10.
2. La relazione annuale è pubblicata sul sito web dell'organismo.

## Articolo 18

### ***Sito web***

1. L'organismo gestisce un sito web in cui tutte le informazioni pertinenti alle sue attività sono accessibili al pubblico.
2. Il sito web contiene in particolare i seguenti elementi:
  - (a) la composizione dell'organismo, il calendario delle riunioni e gli ordini del giorno delle riunioni;
  - (b) le norme elaborate conformemente all'articolo 7 e, se del caso, aggiornate conformemente all'articolo 8;
  - (c) le autovalutazioni e le relazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 6;
  - (d) tutte le norme applicabili di tutte le parti nei settori disciplinati dalle norme.

Contiene inoltre le stesse informazioni per gli altri partecipanti volontari ai sensi dell'articolo 19.

## Articolo 19

### **Partecipazione volontaria di organi e organismi dell'Unione diversi dalle parti**

1. Gli organi e gli organismi dell'Unione, diversi dalle parti, possono notificare all'organismo il loro desiderio di applicare volontariamente l'intera serie di norme attuali e future alle norme applicabili alle persone, diverse dai membri del loro personale, che svolgono una funzione analoga a quella di cui all'articolo 2.
2. L'organismo etico invita l'organo o l'organismo dell'Unione interessato a effettuare un'autovalutazione scritta delle proprie norme interne e della sua conformità alle norme e a designare un rappresentante per partecipare a uno scambio di opinioni con i membri dell'organismo. L'articolo 9, paragrafi da 3 e 9, si applica di conseguenza.
3. Il paragrafo 2 si applica *mutatis mutandis* quando l'organismo elabora norme nuove o aggiorna quelle esistenti.

## Articolo 20

### ***Riesame***

Le parti valutano l'attuazione dell'accordo due anni dopo la sua entrata in vigore e, successivamente, con cadenza regolare al fine, se del caso, di migliorare e rafforzare il funzionamento dell'organismo o di riesaminare l'accordo.

## Articolo 21

### **Disposizioni finali**

1. Il presente accordo ha carattere vincolante per le parti. Esso entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Nel dare attuazione al presente accordo le parti attuano tra loro una leale cooperazione.

Fatto a (Bruxelles), il [data]

*Per il Parlamento europeo*

...

*Per il Consiglio europeo*

...

*Per il Consiglio*

...

*Per la Commissione europea*

...

*Per la Corte di giustizia  
dell'Unione europea*

...

*Per la Banca centrale  
europea*

...

*Per la Corte dei conti*

...

*Per il Comitato  
economico e sociale  
europeo*

...

*Per il Comitato delle  
regioni*

...